



DIRETTIVA N. 5 DEL 09/09/2020

OGGETTO: *iscrizione nel registro delle imprese dell'accettazione della carica di sindaco nelle società di capitali*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTO l'art. **2400 c.c** in forza del quale, per le SPA:

(comma 1) *“I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.”*

(comma 2) *“I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.”*

(comma 3) *“La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.”*

(comma 4) *“Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.”* (comma aggiunto dall'art.2 della Legge 262/2005).

VISTO che tale ultimo comma, così come novellato dal legislatore del 2005, ha previsto espressamente l'**accettazione** della carica da parte dei **membri del collegio sindacale** successivamente alla loro nomina da parte dell'assemblea (deliberata con verbale da depositare a corredo dell'istanza da parte degli amministratori) e alla conseguente illustrazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (atto di valenza endo-procedimentale e, come tale, non iscrivibile al Registro Imprese), da esperire prima della loro iscrizione nel medesimo Registro;

VISTO che rimane comunque discusso in dottrina ed in giurisprudenza se anche tale accettazione abbia natura endo-procedimentale o se sia una **condizione di legge** per poter iscrivere i sindaci nel Registro delle Imprese;

VISTO che la finalità ultima dell'Ufficio del Registro delle Imprese consiste nel pubblicizzare la nomina dei sindaci con effetti dichiarativi, adempimento che sembrerebbe poter avvenire, rimanendo al tenore letterale del succitato art.2400 c.c., in base al solo atto di nomina e non al successivo atto di accettazione;

VISTO che, per contro, nessun soggetto può essere obbligato a ricoprire incarichi senza averli prima accettati, cosa che genererebbe un sistematico contenzioso nell'ambito delle procedure d'ufficio ex art.2191 c.c. (con dimostrazione di carenza di legittimazione della propria iscrizione in assenza di



accettazione di carica) tese alla cancellazione di notizie relative a nomine mai accettate, con semplice onere probatorio;

VISTO che la “*guida interattiva sugli adempimenti societari*”, nel prospettare espressamente a livello nazionale le linee comuni a tutti i registri delle imprese, prevede che le singole schede riportano, nelle “*condizioni di legge*”, l’indicazione che “... ogni sindaco deve accettare formalmente la carica ...”;

VISTO che, tale nuovo orientamento, discostandosi del classico e rigido tenore letterale, porta a concludere che il termine di 30 giorni (il *dies a quo*) che hanno gli amministratori per denunciare l’iscrizione dei sindaci decorra dalla nomina purché sia intervenuta l’accettazione della carica o dalla successiva data di accettazione (come stabilito da taluni pronunciamenti di Giudici di Pace in sede di contenzioso sui procedimenti sanzionatori);

VISTO che la modalità corretta per accertare l’intervenuta accettazione dell’incarico da parte del sindaco sembra potersi attuare attraverso una manifestazione di volontà resa dal soggetto interessato acquisibile, nella sostanza, solo con l’apposizione della sua firma digitale sull’istanza di iscrizione;

VISTA l’istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile e titolare della P.O. “Servizi Anagrafici e Certificativi”;

DISPONE

- con riferimento alle prime iscrizioni, in sede di atto costitutivo o di assemblea straordinaria, incombe al notaio, in veste di pubblico ufficiale, l’onere di verificare che i sindaci, presenti in sede di rogito, abbiano accettato la carica prima di richiederne l’iscrizione; in caso di assenza dei soggetti nominati e/o della mancanza della formale accettazione della carica, è possibile che gli stessi incarichino il notaio che, allo scopo, dichiarino nel “modulo note” o in un file separato firmato digitalmente dal medesimo, di aver ricevuto da essi l’incarico per l’iscrizione della nomina e/o l’accettazione di carica;
- le successive domande (in sede di assemblea ordinaria) si presentano con il deposito del mod. “S2” (cod. atto “A08”) a cui:
 - allegare i modelli “*int.P*” per ogni sindaco nominato/confermato in cui indicare, come data nomina, la data del verbale di assemblea;
 - aggiungere il modulo “*Note*”, eventuale, per indicare la data di accettazione della carica di sindaco se diversa dalla data del verbale di nomina;
 - allegare il verbale di assemblea in originale informatico o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo o copia “informatica” di documento in origine informatico, in formato pdf/A (ISO 19005), **firmato digitalmente dal soggetto obbligato**; l’atto va allegato selezionando nel campo “*Tipo documento*” il codice (98) – documento ad uso interno;
 - abbinare la **distinta** presentata con firma digitale da un componente dell’organo amministrativo come soggetto obbligato (o dal professionista incaricato ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies, ultimo periodo, della legge 340/2000) **cui**



associare, qualora non risulti l'accettazione dal verbale di nomina (anche per assenza in assemblea), quella di tutti i sindaci nominati che accettano la carica; è fatta salva l'ipotesi in cui ci si avvalga, per la spedizione telematica della pratica, del semplice intermediario delegato per la cui ipotesi la domanda dovrà essere firmata digitalmente sia dal medesimo, sia dal soggetto obbligato ("dichiarante") e sia da tutti i sindaci nominati che accettano la carica;

(qualora il sindaco non potesse sottoscrivere digitalmente la distinta, è possibile allegare l'accettazione della carica in originale informatico pdf/A sottoscritta digitalmente dal sindaco stesso, sempre che l'accettazione non risulti dal verbale di nomina);

Tale disposizione si applica, *mutatis mutandis*, alle S.R.L. e alle cooperative secondo quanto previsto dagli artt. 2477 e 2543 c.c..

Per sintesi si precisa che per quanto concerne l'iscrizione dei sindaci si deve avere riguardo a tre possibili situazioni alternative:

- sindaco presente in assemblea di nomina che accetta seduta stante la carica; un qualunque membro dell'organo amministrativo (o il professionista quale incaricato ex art.31 comma 2-quinquies L.340/2000) è obbligato a presentare la domanda entro 30 giorni dalla data dell'assemblea; la distinta, ad esclusione dell'ipotesi in cui l'accettazione risulti dal verbale di nomina, viene sottoscritta digitalmente anche da ciascun sindaco con valenza di accettazione della carica ai fini probatori, salva l'ipotesi dell'allegazione dell'accettazione di carica in originale informatico pdf/A sottoscritta digitalmente dal sindaco stesso;
- sindaco assente in assemblea che accetta la carica entro il trentesimo giorno dalla data della seduta assembleare; un qualunque membro dell'organo amministrativo (o il professionista quale incaricato ex art.31 comma 2-quinquies L.340/2000) è obbligato a presentare la domanda entro 30 giorni dalla data dell'assemblea; la distinta viene sottoscritta digitalmente anche dal sindaco con valenza di accettazione della carica ai fini probatori, salva l'ipotesi dell'allegazione dell'accettazione di carica in originale informatico pdf/A sottoscritta digitalmente dal sindaco stesso;
- sindaco assente in assemblea che accetta la carica dopo il trentesimo giorno dalla data della seduta assembleare; un qualunque membro dell'organo amministrativo (o il professionista quale incaricato ex art.31 comma 2-quinquies L.340/2000) è obbligato a presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di accettazione della carica da parte del sindaco; in tal caso nel modulo "Note" specifica "il sindaco _____ ha accettato la carica in data _____"; la distinta viene sottoscritta digitalmente anche dal sindaco con valenza di accettazione della carica ai fini probatori, salva l'ipotesi dell'allegazione dell'accettazione di carica in originale informatico pdf/A sottoscritta digitalmente dal sindaco stesso.



AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
Ufficio REGISTRO IMPRESE

In caso di collegio sindacale, almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. I restanti, se non iscritti nel registro, devono essere scelti tra gli iscritti in uno degli albi professionali (Avvocati, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro) o fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche. Qualora al collegio sindacale sia affidata anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

In caso di consiglio di sorveglianza almeno un componente effettivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

In caso di comitato di controllo sulla gestione almeno un componente deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I moduli “*int.P*” devono riportare per ciascun componente gli estremi di iscrizione nel registro dei revisori legali (riquadro 9 “*iscrizioni in albi e ruoli*”, con l’indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale) oppure, nel modulo “*Note*”, la qualifica di professore di ruolo (indicando l’Università presso la quale viene svolta l’attività) in materie economiche e giuridiche ovvero gli estremi di iscrizione in uno degli albi professionali (Avvocati, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro).

La presente direttiva avrà efficacia a decorrere dal **01/01/2021** in coincidenza con l’efficacia della direttiva n.4 del 09/09/2020 avente ad oggetto l’eliminazione del c.d. modello di “procura speciale” dalle domande/denunce da presentare al Registro Imprese/REA/Albo imprese artigiane.

Con **decorrenza immediata** si autorizza la sua massima diffusione con avviso agli ordini professionali ed ai propri iscritti.

**Il Conservatore
del Registro delle Imprese
dott.ssa Lorella Palladino**

firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 82/2005